

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2004

**che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2004) 2104]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/558/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La rinotracheite bovina infettiva è la descrizione dei segni clinici più evidenti dell'infezione dovuta a herpesvirus 1 bovino (BHV-1). Poiché molte infezioni causate da tale virus hanno un decorso subclinico, le misure di lotta devono mirare all'eradicazione dell'infezione piuttosto che alla soppressione dei sintomi.
- (2) L'allegato E (II) della direttiva 64/432/CEE elenca la «rinotracheite bovina infettiva» fra le malattie per le quali possono essere approvati programmi nazionali di lotta e chieste garanzie complementari.
- (3) La Germania aveva presentato un programma volto a eradicare l'infezione da BHV-1 in tutte le parti del suo territorio. Esso è conforme ai criteri fissati all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE e prevede norme relative allo spostamento dei bovini sul territorio nazionale equivalenti a quelle attuate in precedenza in Austria, nella provincia di Bolzano in Italia e in Svezia, che hanno consentito di eradicare con successo la malattia da tali paesi.
- (4) Il programma presentato dalla Germania e, come richiesto da tale Stato membro, le garanzie complementari relative agli scambi di bovini finalizzate a garantire il successo del programma sono state approvate dalla decisione 2004/215/CE della Commissione, del 1° marzo 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie supplementari per gli scambi intracomunitari di

animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri<sup>(2)</sup>.

- (5) Esistono garanzie complementari per quanto riguarda la Danimarca, l'Austria, la Finlandia, la Svezia e l'Italia, limitatamente alla provincia di Bolzano. Tali Stati membri, nonché l'Italia per quanto riguarda la provincia di Bolzano, considerano il loro territorio indenne dalla rinotracheite bovina infettiva. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, essi hanno presentato alla Commissione la documentazione giustificativa, intesa in particolare a provare che la situazione continua ad essere oggetto di sorveglianza.
- (6) Agli Stati membri o alle regioni degli stessi riconosciuti indenni dalla malattia ed attualmente elencati nell'allegato della decisione 93/42/CEE della Commissione<sup>(3)</sup> è opportuno applicare unicamente i requisiti minimi in materia di spedizione in altri Stati membri di bovini d'allevamento e da reddito.
- (7) Per la standardizzazione delle prove di laboratorio intese a rilevare la presenza del virus BHV-1 l'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) ha adottato un siero fortemente positivo, un siero debolmente positivo e un siero negativo come norme internazionali dell'UIE. Essi sono disponibili presso i laboratori di riferimento dell'UIE per la rinotracheite bovina infettiva indicati nel Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini<sup>(4)</sup>.
- (8) Sono emersi problemi in relazione agli scambi intracomunitari di bovini originari di Stati membri con una situazione sanitaria diversa rispetto alla rinotracheite bovina infettiva.
- (9) A fini di chiarezza e per garantire la coerenza linguistica delle misure è opportuno riunire in un'unica decisione l'approvazione del programma della Germania e delle garanzie complementari relative alla rinotracheite bovina infettiva nonché abrogare la decisione 2004/215/CE.

<sup>(2)</sup> GU L 67 del 5.3.2004, pag. 24.<sup>(3)</sup> GU L 16 del 25.1.1993, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/502/CE (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 62).<sup>(4)</sup> *Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini*, quarta edizione, agosto 2000.<sup>(1)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

b) sono destinati alla produzione di carne e soddisfano i requisiti seguenti:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Sono approvati i programmi presentati dagli Stati membri che figurano nella prima colonna della tabella di cui all'allegato I destinati alla lotta e all'eradicazione dell'infezione da herpesvirus 1 bovino (BHV-1) (di seguito definita «rinotracheite bovina infettiva» o «IBR»), nelle regioni di tali Stati membri specificate nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato I.

#### Articolo 2

1. I bovini d'allevamento e da reddito originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli elencati nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri che figurano nell'allegato I soddisfano almeno le seguenti garanzie complementari:

a) provengono da un'azienda nella quale, secondo dati ufficiali, non sono state riscontrate prove cliniche o patologiche della rinotracheite bovina infettiva negli ultimi 12 mesi;

b) sono stati isolati in un impianto di quarantena riconosciuto dall'autorità competente nei 30 giorni immediatamente precedenti lo spostamento e, nello stesso periodo, tutti i bovini presenti nel medesimo impianto non hanno manifestato segni clinici della rinotracheite bovina infettiva;

c) sono stati sottoposti, insieme a tutti gli altri bovini presenti nell'impianto di quarantena, con esito negativo, a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, al fine di rilevare la presenza dei seguenti anticorpi:

i) nel caso di bovini vaccinati, anticorpi contro la glicoproteina E del virus BHV-1 oppure;

ii) nel caso di bovini non vaccinati, anticorpi contro tutto il virus BHV-1.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono autorizzare la spedizione di bovini ad aziende situate nelle regioni elencate nell'allegato I, purché gli animali soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a) sono originari di uno Stato membro elencato nell'allegato I e provengono da aziende indenni da BHV-1 che soddisfano almeno i requisiti fissati nell'allegato III;

i) i bovini:

— provengono da aziende indenni da BHV-1 conformemente all'allegato III, oppure

— discendono da femmine vaccinate e regolarmente rivaccinate, oppure

— sono stati regolarmente vaccinati e rivaccinati secondo le istruzioni del produttore con un vaccino delecto nella glicoproteina E, oppure

— sono stati sottoposti nello Stato membro di origine, con esito negativo, a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme al paragrafo 1, lettera c), effettuato su un campione di sangue prelevato nei 14 giorni precedenti la spedizione; e

ii) sono trasportati, senza entrare in contatto con animali di stato sanitario inferiore, in un'azienda la cui situazione sanitaria rispetto al virus VHB-1 è ignota, ubicata nello Stato membro di destinazione di cui all'allegato I, dove, secondo il programma nazionale approvato di eradicazione, gli animali sono ingrassati al chiuso e dalla quale possono essere solo trasportati direttamente al macello;

c) gli animali provengono da aziende in cui tutti i bovini di età superiore a 15 mesi sono stati vaccinati e regolarmente rivaccinati e tutti gli animali di età superiore a 9 mesi sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina E del virus BHV-1 a intervalli di non più di 12 mesi e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame per la ricerca di anticorpi conforme al paragrafo 1, lettera c), punto i), effettuato su campioni di sangue prelevati nei 14 giorni precedenti la spedizione;

d) gli animali provengono da aziende indenni da BHV-1 conformemente all'allegato III, situate in uno Stato membro in cui la rinotracheite bovina infettiva è una malattia soggetta a dichiarazione obbligatoria e intorno alle quali, in un raggio di 5 km, non sono state riscontrate prove cliniche o patologiche di infezione da BHV-1 negli ultimi 30 giorni e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame per la ricerca di anticorpi conforme al paragrafo 1, lettera c), effettuato su un campione di sangue prelevato nei 14 giorni precedenti la spedizione.

3. I bovini destinati alla macellazione originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri elencati nell'allegato I sono trasportati direttamente al macello di destinazione o ad un centro di raccolta riconosciuto, da dove sono trasferiti al macello, conformemente all'articolo 7, secondo trattino, della direttiva 64/432/CEE, per essere macellati.

4. Nella sezione C, punto 4, del certificato sanitario riportato nel modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, che accompagna i bovini di cui al paragrafo 1, sono inserite le seguenti informazioni:

- a) dopo il primo trattino: «IBR»;
- b) dopo il secondo trattino: «articolo 2, paragrafo ..., lettera ..., della decisione 2004/558/CE della Commissione».

#### Articolo 3

1. I bovini d'allevamento e da reddito originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri indenni dalla rinotracheite bovina infettiva ed elencati nell'allegato II soddisfano le seguenti garanzie complementari:

- a) sono conformi alle garanzie complementari previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b);
- b) sono stati sottoposti, insieme a tutti gli altri bovini presenti nell'impianto di quarantena di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), con esito negativo, a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento al fine di rilevare la presenza di anticorpi contro tutto il virus BHV-1;
- c) non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva.

2. I bovini destinati alla macellazione originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri elencati nell'allegato II sono trasferiti direttamente al macello di destinazione, in conformità dell'articolo 7, primo trattino, della direttiva 64/432/CEE, per essere macellati.

3. Nella sezione C, punto 4, del certificato sanitario riportato nel modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, che accompagna i bovini di cui al paragrafo 1, sono inserite le seguenti informazioni:

- a) dopo il primo trattino: «IBR»;
- b) dopo il secondo trattino: «articolo 3 della decisione 2004/558/CE della Commissione».

#### Articolo 4

I bovini d'allevamento e da reddito originari di uno Stato membro o di una regione dello stesso che figura nell'allegato II e destinati a uno Stato membro o a una regione dello stesso elencato nell'allegato I o II sono conformi alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

#### Articolo 5

Gli Stati membri garantiscono che l'esame sierologico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), inteso a rilevare la presenza di anticorpi contro tutto il virus BHV-1, sia standardizzato rispetto al siero fortemente positivo, al siero debolmente positivo e al siero negativo adottati dall'UIE come norme internazionali per le prove del virus BHV-1.

#### Articolo 6

La decisione 2004/215/CE è abrogata.

#### Articolo 7

La presente decisione si applica a partire dal 26 luglio 2004.

#### Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

## ALLEGATO I

Stato membro	Regioni dello Stato membro a cui si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE
Germania	Tutte le regioni

## ALLEGATO II

Stato membro	Regioni dello Stato membro a cui si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE
Danimarca	Tutte le regioni
Italia	Provincia di Bolzano
Austria	Tutte le regioni
Finlandia	Tutte le regioni
Svezia	Tutte le regioni

## ALLEGATO III

**Azienda indenne da BHV-1**

1. Un'azienda di bovini è considerata indenne dall'infezione da BHV-1 se soddisfa le seguenti condizioni:
  - 1.1. nell'azienda non è stato rilevato alcun sospetto di infezione da BHV-1 negli ultimi 6 mesi e nessuno dei bovini presenti nell'azienda presenta sintomi clinici riconducibili all'infezione da BHV-1;
  - 1.2. sono stati introdotti nell'azienda esclusivamente bovini provenienti da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell'allegato II o da aziende indenni da BHV-1 e i bovini dell'azienda hanno avuto contatti unicamente con bovini provenienti da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell'allegato II o da aziende indenni da BHV-1;
  - 1.3. le femmine sono fecondate esclusivamente con sperma prodotto conformemente alla direttiva 88/407/CEE ottenuto da tori sottoposti, con esito negativo, a un esame per la ricerca di anticorpi conforme all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i), o sono state montate da tori provenienti da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell'allegato II o da aziende indenni da BHV-1.
  - 1.4. Nell'azienda è applicato almeno uno dei seguenti regimi di lotta:
    - 1.4.1. un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno due campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso fra 5 e 7 mesi da tutti i bovini maschi e femmine di età superiore a 9 mesi utilizzati per l'allevamento o ad esso destinati;
    - 1.4.2. un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro BHV-1 è stato effettuato, con esito negativo, su almeno due campioni individuali di latte o su un insieme di campioni di latte provenienti da non più di 5 animali, prelevati ad un intervallo compreso fra 5 e 7 mesi da tutti gli animali in lattazione, e un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno due campioni di sangue prelevati a un intervallo compreso fra 5 e 7 mesi da tutte le femmine non in lattazione e da tutti i maschi di età superiore a 9 mesi utilizzati per l'allevamento o ad esso destinati;
    - 1.4.3. nel caso di aziende lattiere in cui almeno il 30 % dei bovini è costituito da vacche da latte in lattazione, un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro BHV-1 è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno 3 campioni di latte raccolti, a seconda delle specifiche dell'esame impiegato, da un gruppo di non più di 50 animali ad un intervallo di almeno 3 mesi e un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno un campione di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione e da tutti i maschi di età superiore a 9 mesi utilizzati per l'allevamento o ad esso destinati;
    - 1.4.4. tutti i bovini dell'azienda provengono da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell'allegato II o da aziende indenni da BHV-1.
2. Un'azienda di bovini mantiene la qualifica di indenne da BHV-1 se:
  - 2.1. le condizioni di cui ai paragrafi da 1.1 a 1.3 continuano ad essere soddisfatte; e
  - 2.2. nell'azienda è applicato almeno uno dei seguenti regimi di lotta:
    - 2.2.1. tutti i bovini di età superiore a 24 mesi hanno reagito negativamente a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), effettuato su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi;

- 2.2.2. l'esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro BHV-1 è stato effettuato, con esito negativo, su almeno un campione individuale di latte o su un insieme di campioni di latte ottenuti da non più di 5 animali, prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi da tutti gli animali in lattazione, e tutte le femmine non in lattazione e i maschi di età superiore a 24 mesi hanno reagito negativamente a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), effettuato su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi;
      - 2.2.3. nel caso di aziende lattiere in cui almeno il 30% dei bovini è costituito da vacche da latte in lattazione, l'esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro BHV-1 è stato effettuato, con esito negativo, su almeno 2 campioni di latte raccolti, a seconda delle specifiche dell'esame impiegato, da un gruppo di non più di 50 animali ad intervalli non inferiori a 3 e non superiori a 12 mesi e un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno un campione di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione e da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi a intervalli non superiori a 12 mesi.
  3. La qualifica di indenne da BHV-1 per un'azienda di bovini è sospesa qualora, durante gli esami di cui ai punti da 2.2.1 a 2.2.3, un animale reagisca positivamente a una prova per la ricerca di anticorpi conforme all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).
  4. La qualifica di indenne sospesa conformemente al paragrafo 3 è riattribuita, a decorrere da non meno di 30 giorni dalla rimozione degli animali sieropositivi, soltanto dopo che un esame sierologico è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, in due occasioni a un intervallo di almeno 2 mesi, comprendente una prova sierologica per la ricerca di anticorpi conforme all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tutti i bovini presenti nell'azienda effettuata su campioni di sangue o, nel caso di vacche in lattazione, una prova per la ricerca di anticorpi contro BHV-1 effettuata su campioni individuali di latte o su insiemi di campioni provenienti da non più di 5 animali.
-